

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA CONSOB E OCF AI SENSI DELL'ARTICOLO 1,  
COMMA 41, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 20307  
DEL 15 FEBBRAIO 2018**

***PUBBLICITÀ DELLE DISPOSIZIONI A RILEVANZA ESTERNA DELL'OCF. ATTI ED  
EVENTI DI MAGGIOR RILIEVO DA COMUNICARE ALLA CONSOB***

**La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") e l'Organismo di  
vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari ("OCF"):**

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito, "TUF") e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 31, comma 4, del TUF, che attribuisce all'OCF le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari e di esercizio nei confronti dei soggetti iscritti al medesimo albo dei poteri di vigilanza sia cautelari, di cui all'articolo 7-septies, sia sanzionatori, di cui all'articolo 196 dello stesso TUF;

CONSIDERATO che, ai sensi della stessa norma, l'OCF opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB e sotto la vigilanza della medesima;

VISTO il regolamento adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (nel seguito, "regolamento intermediari") con il quale la CONSOB ha, tra l'altro, dato attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTI gli articoli 139, comma 1, lett. e) e 141, comma 1, lett. c), del regolamento intermediari, che definiscono il regime di pubblicità delle determinazioni adottate dall'Organismo prevedendo, in particolare, la pubblicazione delle disposizioni con rilevanza esterna indicate nel protocollo di intesa adottate ai sensi del medesimo articolo 139, comma 1, lett. e), al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte;

VISTO l'articolo 142, comma 2, del regolamento intermediari, che impone all'Organismo di informare tempestivamente la CONSOB degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni, come specificati nel protocollo di intesa;

VISTO il Protocollo d'intesa sottoscritto dalla CONSOB e dall'Organismo in data 28 giugno 2018, recante le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione, con esonero dalla prova valutativa, delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria;

## STIPULANO IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA

### 1. Definizioni

1.1 Ai fini del presente protocollo di intesa, si intendono per:

“Autorità”, la CONSOB;

“OCF” o “Organismo”, l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del TUF;

“albo”, l’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del TUF;

“consulenti finanziari”, i consulenti finanziari autonomi, le società di consulenza finanziaria e i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis, 18-ter e 1, comma 5-septies.3, del TUF;

“soggetti abilitati”, i soggetti abilitati di cui all’art. 1, comma 1, lett. r), del TUF all’offerta fuori sede.

### 2. Oggetto del protocollo

2.1 Sono oggetto del presente Protocollo i rapporti tra la CONSOB e l’OCF per lo svolgimento delle rispettive funzioni, inerenti alla *pubblicità delle disposizioni a rilevanza esterna* ed alla definizione degli *atti ed eventi di maggior rilievo*.

### 3. Pubblicità degli atti a rilevanza esterna

3.1 L’Organismo pubblica sul proprio sito internet, nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali, integralmente o “per estratto”:

a) i seguenti atti e documenti concernenti il funzionamento dell’Organismo:

- i. lo Statuto;
- ii. il Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell’Organismo;
- iii. altri regolamenti che disciplinano l’attività dell’Organismo

b) i provvedimenti e le altre determinazioni aventi rilevanza esterna, quali:

- i. atti amministrativi generali coi quali l’Organismo richiede ai sensi dell’art. 31, comma 7 del TUF la comunicazione periodica di dati e informazioni;
- ii. le disposizioni adottate dall’Organismo con particolare rilevanza esterna ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. g) dello Statuto dell’Organismo;
- iii. le disposizioni generali sui procedimenti amministrativi dell’Organismo e le relative disposizioni attuative;
- iv. le disposizioni per il funzionamento della prova valutativa;
- v. le ulteriori categorie di deliberazioni stabilite dall’Organismo.

c) le delibere di iscrizione e cancellazione dall'albo, gli ulteriori provvedimenti modificativi o integrativi dei dati contenuti nell'albo e gli altri provvedimenti o atti rilevanti relativi ai soggetti iscritti.

### 4. Atti ed eventi di maggior rilievo

4.1 Fermo restando quanto previsto dal TUF in ordine ai poteri di vigilanza della CONSOB sull’OCF, quest’ultimo informa tempestivamente, e comunque non oltre 10 giorni di calendario, la CONSOB degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all’esercizio delle proprie funzioni.

4.2 Per atti ed eventi di maggior rilievo relativi all’esercizio delle funzioni dell’OCF si intendono, in via esemplificativa e non esaustiva, quelli che possono incidere in modo rilevante sulla gestione

e sul governo dell'OCF, sul suo equilibrio economico e finanziario, sul suo assetto organizzativo nonché quelli che possono pregiudicarne la continuità operativa.

4.3 L'OCF comunica alla CONSOB, con frequenza mensile, il numero di segnalazioni ricevute concernenti i consulenti finanziari, il numero di provvedimenti cautelari e sanzionatori adottati e il numero di archiviazioni, indicando i dati anagrafici dei consulenti interessati.

#### **5. *Pubblicità e modifiche del protocollo***

5.1 Il presente protocollo è pubblicato sui siti Internet della CONSOB e dell'OCF. La pubblicazione è accompagnata dall'adozione di un comunicato stampa congiunto della CONSOB e dell'OCF.

5.2 Il presente protocollo è integrato e modificato di comune accordo tra le parti firmatarie, anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere successivamente alla sua adozione.

Roma, 10 AGO. 2018

**PER LA CONSOB**



**PER L'OCF**

